***Decreto legge 4 ottobre 2018,n113 convertito in legge 32/2018***

***Modifiche in materia di cittadinanza***

L’art. 14 del decreto-legge 4 ottobre 2018, n. 113 (cosiddetto “Decreto sicurezza”), in vigore dal 05.10.2018 e convertito, con modificazioni, dalla legge 1° dicembre 2018, n. 132, ha fra l’altro disposto le seguenti misure:

aumento del contributo per le istanze di acquisto della cittadinanza (sia per residenza che per matrimonio) da 200 a 250 euro: chi avesse presentato l’istanza dal 5 ottobre 2018 versando solo 200 euro (anche se il pagamento è stato effettuato prima della data sopra indicata), dovrà effettuare un versamento integrativo di 50 euro, con le stesse modalità utilizzate per il versamento già fatto; nessuna integrazione è dovuta per le istanze già presentate prima della data sopra indicata.

aumento del termine di definizione dei procedimenti (sia per residenza che per matrimonio) da due a quattro anni, dalla data di presentazione dell’istanza, anche per i procedimenti già in corso;

eliminazione del termine massimo di due anni per l’emanazione del provvedimento di rigetto delle istanze per matrimonio (mentre già non era previsto in quelle per residenza).

La legge di conversione ha introdotto a decorrere dal 4 dicembre 2018 anche il requisito del possesso di un’adeguata conoscenza della lingua italiana, non inferiore al livello B1 del Quadro Comune Europeo di Rifermento per le Lingue (QCER), (sia per le istanze presentate ai sensi dell’art.5 sia per quelle ex art.9 della Legge n. 914/92).

A tal fine, i richiedenti sono tenuti, all’atto della presentazione dell’istanza, ad attestare il possesso di un titolo di studio rilasciato da un istituto di istruzione pubblico o paritario in Italia o all’estero riconosciuto dal Ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca e dal Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale.

In alternativa gli interessati sono tenuti a produrre apposita certificazione attestante il livello richiesto di conoscenza della lingua italiana rilasciata da uno dei quattro enti certificatori dei cennati ministeri: si tratta dell’Università per stranieri di Perugia, dell’Università per stranieri di Siena, dell’Università Roma Tre e della Società Dante Alighieri.

Qualora il titolo di studio o la certificazione vengano rilasciati da un ente pubblico i richiedenti dovranno autocertificarne il possesso, indicando gli estremi dell’atto mentre se si tratta di un istituto paritario o di un ente privato dovranno produrne copia autenticata.

Sono esclusi i richiedenti che abbiano sottoscritto l’accordo di integrazione di cui all’articolo 4-bis del testo unico di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, o che siano titolari di permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo di cui all’articolo 9 del medesimo d.lgs., i quali dovranno soltanto fornire, al momento della presentazione dell’istanza, gli estremi rispettivamente della sottoscrizione dell’accordo e del titolo di soggiorno in corso di validità, in quanto la legge già presuppone una valutazione della conoscenza della lingua italiana.